



ORDINE DEGLI  
AVVOCATI DI MILANO

---

**Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196**

**("Codice in materia di protezione dei dati personali")**

**nell'ambito dell'esercizio della professione di avvocato**

---

*Avv. Matteo Bascelli*

Studio legale Vita Samory, Fabbrini e Associati

- marzo 2004 -

## INDICE

	<i>pagina</i>
Premessa - Il Codice in materia di dati personali.	1
I. Il Codice e “il fine di far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria”.	3
I.1 Esenzioni dall’obbligo di informativa e di richiesta di consenso connesse all’attività professionale forense.	4
a) <i>Esenzione dall’obbligo di fornire l’informativa.</i>	4
b) <i>Esenzione dall’obbligo di richiesta del consenso per il trattamento dei dati personali.</i>	5
c) <i>Comunicazione e diffusione dei dati personali.</i>	6
d) <i>Dati sensibili. Ipotesi di esenzione dall’obbligo di fornire l’informativa e di richiesta del consenso. Dati giudiziari.</i>	7
e) <i>Legge 7 dicembre 2000, n. 397 (“Disposizioni in materia di indagini difensive”).</i>	9
I.2 Casi in cui è obbligatorio effettuare la notificazione al Garante.	9
I.3 Altri adempimenti.	11
- <i>Misure minime di sicurezza.</i>	11
- <i>Trasferimento di dati personali all'estero.</i>	14
- <i>Cessazione del trattamento.</i>	15
- <i>Notifiche.</i>	15
II. L’ Autorizzazione n. 4/2002 e le interpretazioni del Garante.	16
II.1 Autorizzazione n. 4/2002.	16
II.2 Pronunce interpretative e decisioni del Garante.	17
a) <i>Trattamento di dati in tema di solvibilità e di stato di insolvenza di imprese. Trasferimento dei dati personali all'estero.</i>	17
b) <i>Diritto di accesso ai sensi dell’art. 13 della Legge - art. 7 del Codice.</i>	18
c) <i>Dati personali contenuti nei “curricula vitae”.</i>	19
d) <i>Altre pronunce.</i>	20
- <i>Documenti presso cancellerie.</i>	20
- <i>Conversazioni fra colleghi.</i>	20
- <i>Investigatori privati.</i>	21
- <i>Tenuta dell’Albo professionale e regime di pubblicità dei provvedimenti disciplinari.</i>	23
- <i>Segreto bancario.</i>	24
- <i>Comunicazione di dati personali di terzi all’avvocato.</i>	25

III. Il "Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento di dati personali effettuato per lo svolgimento delle investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria".

25

**ALLEGATO:** TABELLA SINOTTICA DELLE SANZIONI PREVISTE DAL TITOLO III DELLA PARTE III DEL CODICE

**Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196**  
**nell'ambito dell'esercizio della professione di avvocato**

**Premessa - Il Codice in materia di dati personali**

L'attenzione prestata dal legislatore italiano in materia di disciplina del trattamento dei dati personali è confermata dalla recente emanazione del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "*Codice in materia di protezione dei dati personali*".

Si tratta del primo "Testo Unico" o "Codice" - secondo l'autodefinizione di cui all'art. 2, comma 1 - in tema di trattamento dei dati personali al mondo<sup>1</sup>. La finalità è quella propria di tutti i testi unici: riunire ed armonizzare in un unico "corpus" la maggior parte della copiosa normativa nazionale succedutasi a far data dall'introduzione delle Leggi n. 675 e 676 del 31 dicembre 1996<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Il "primato" risulta dalla "Newsletter" pubblicata dal "Garante per la protezione dei dati personali" in data 23 giugno 2003 n. 176 e dalle parole del Presidente del Garante Prof. Rodotà nel "Discorso del Presidente" che accompagna la "Relazione 2002", tenutasi a Roma il 20 maggio 2003.

<sup>2</sup> Nel panorama normativo nazionale si ricordano, oltre alle Leggi 675 e 676 del 31 dicembre 1996: **(i)** il D.Lgs. 9 maggio 1997, n. 123 recante "Disposizioni correttive ed integrative della legge 31 dicembre 1996, n. 675, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali"; **(ii)** il D.Lgs. n. 255 del 28 luglio 1997 recante "Disposizioni integrative e correttive della Legge n. 675 del 31 dicembre 1996, in materia di notificazione dei trattamenti di dati personali, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera f), Legge n. 676 del 31 dicembre 1996"; **(iii)** il D.P.R. n. 501 del 31 marzo 1998 recante "Regolamento dell'Ufficio del Garante"; **(iv)** il D.Lgs. n. 135 dell'8 maggio 1998 recante "Disposizioni in materia di trattamento di dati particolari da parte di soggetti pubblici"; **(v)** il D.Lgs. n. 171 del 13 maggio 1998 recante "Disposizioni in materia di tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, in attuazione della direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, ed in tema di attività giornalistica"; **(vi)** la Legge n. 344 del 6 ottobre 1998 recante "Differimento del termine per l'esercizio della delega prevista dalla Legge n. 676 del 31 dicembre 1996, in materia di trattamento dei dati personali"; **(vii)** il D.P.R. n. 318 del 28 luglio 1999 recante il "Regolamento recante norme per l'individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, a norma dell'articolo 15, comma 2, della Legge n. 675 del 31 dicembre 1996"; **(viii)** il D.Lgs. n. 389 del 6 novembre 1998 recante "Disposizioni in materia di trattamento di dati particolari da parte di soggetti pubblici"; **(ix)** il D.Lgs. n. 51 del 26 febbraio 1999 recante "Disposizioni integrative e correttive della Legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernenti il personale dell'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali"; **(x)** il D.Lgs. n. 135 del 11 maggio 1999 recante "Disposizioni integrative della Legge 31 dicembre 1996, n. 675, sul trattamento di dati sensibili da parte dei soggetti pubblici (con aggiornamenti)", al quale si accompagna la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 19 aprile 2000, n. DAGL/643 - Pres. 2000 recante "Ricognizione, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 135/1999, del tipo di dati sensibili e delle operazioni eseguibili sugli stessi da parte dei soggetti pubblici. Chiarimenti", sulla base della quale Circolare è stato emanato, tra gli altri, il Decreto del Ministero della Difesa 10 ottobre 2002, recante "Attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135"; **(xi)** il D.Lgs. n. 281 del 30 luglio 1999 recante "Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica"; **(xii)** il D.Lgs. n. 282 del 30 luglio 1999 recante "Disposizioni per garantire la riservatezza dei dati personali in ambito sanitario"; **(xiii)** la Legge n. 325 del 3 novembre 2000 recante "Disposizioni inerenti all'adozione delle misure minime di sicurezza nel trattamento dei dati personali previste dall'articolo 15 della Legge n. 675 del 31 dicembre 1996"; **(xiv)** il D.P.R. n. 77 dell'11 gennaio 2001, n. 77, recante "Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE"; **(xv)** la Legge n. 127 del 24 marzo 2001 recante "Differimento del termine per l'esercizio della delega prevista dalla Legge n. 676 del 31 dicembre 1996, in materia di trattamento dei dati personali"; **(xvi)** il D.Lgs. n. 467 del 28 dicembre 2001 recante "Disposizioni correttive ed integrative della normativa in materia di protezione dei dati personali, a norma dell'art. 1 della Legge n. 127 del 24 marzo 2001". A tali testi normativi devono aggiungersi: **(a)** le sette "Autorizzazioni generali" emanate dal Garante ai sensi dell'art. 41, comma 7, Legge 675/96; **(b)** i tre "Codici deontologici" (il "Codice deontologico dei giornalisti" pubblicato a seguito del Provvedimento del Garante del 29 luglio 1998; il "Codice deontologico e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici" pubblicato a seguito del Provvedimento del Garante del 14 marzo 2001; e il "Codice deontologico e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del sistema statistico nazionale" pubblicato a seguito del Provvedimento del Garante del 31 luglio 2002) promossi dal Garante ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. h);

L'intento del Codice è ulteriormente esplicitato al comma 2 dell'art. 2, il quale lascia intendere che il principio ispiratore dello sforzo ordinatorio è rappresentato dalla volontà di semplificare, armonizzare e rendere efficaci le modalità previste, da un lato, per l'esercizio dei diritti e delle libertà fondamentali dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali, e, dall'altro, per l'adempimento degli obblighi da parte dei titolari del trattamento. In effetti, il tentativo di contemperare e coordinare fra loro gli opposti interessi e le, almeno apparentemente, inconciliabili esigenze che ruotano attorno al tema della protezione dei dati personali costituisce, come si cercherà di evidenziare di seguito, il cuore di ogni disciplina in materia di "privacy".

Il Codice, suddiviso in tre Parti (Disposizioni Generali - Disposizioni relative a specifici settori - Tutela dell'interessato e sanzioni), si compone di 186 articoli, di tre Allegati, nonché di una utilissima e, sinora, inedita nel panorama normativo nazionale, *"Tavola di corrispondenza dei riferimenti previgenti al codice in materia di protezione dei dati personali"*. Il Codice è entrato in vigore, secondo quanto previsto dall'art. 186, pressoché integralmente a partire dal 1 gennaio 2004.

Ad una prima lettura, il Codice suscita due sensazioni, entrambe connesse all'inevitabile comparazione che da subito l'interprete è portato a svolgere con la già citata e ben nota Legge 675/96. Da un lato, l'ingente quantità di disposizioni in materia di tutela dei dati personali per la prima volta contenute in un unico testo normativo e la loro meticolosa organizzazione per ambiti di applicazione, suscita l'impressione di novità dell'intero sistema e, forse, di smarrimento in esso. Dall'altro, al contempo, l'esame dei singoli articoli riavvicina il conoscitore della materia alle disposizioni già note, interpretate ed applicate a far data dal dicembre del 1996. Il legislatore, infatti, utilizza le definizioni già presenti nel testo della Legge 675/96 e nei successivi provvedimenti normativi, procedendo esclusivamente ad un loro riordino e, per alcune di esse, all'adeguamento imposto dall'evoluzione, non solo normativa, della materia in esame. Anche gli adempimenti posti a carico, principalmente, dei titolari dei trattamenti sono i medesimi già previsti dal previgente impianto normativo. Informativa, richiesta di consenso, notificazione al Garante, adozione delle misure minime di sicurezza, sono obblighi già noti a coloro che hanno sino ad oggi trattato dati personali. Ciò che cambia, per alcuni di tali adempimenti - come per la notificazione al Garante - è il loro presupposto applicativo; a tal proposito, anticipando quanto si scriverà più dettagliatamente nel prosieguo, la novità di maggiore rilievo può essere individuata nel passaggio dal principio dell'adempimento "dovuto in ogni caso, salvo le ipotesi di esenzione", a quello dell'adempimento "richiesto solo al ricorrere di specifiche ipotesi".

---

nonché (c) le cinque "Deliberazioni" del Garante (nn. 35, 36, 37 e 38 del 10 ottobre 2001 e n. 6 del 30 aprile 2003) relative al trasferimento all'estero dei dati personali. Vi sono, infine, i "Regolamenti interni" relativi al funzionamento dell'ufficio del Garante. L'elenco di cui alla presente nota, anche per motivi di spazio, omette il riferimento ai numerosi testi normativi nei quali sono richiamati espressamente principi e/o disposizioni contenuti principalmente nella Legge 675/96.

Con il presente contributo si intende offrire una visione di insieme dei principali adempimenti che il Codice prescrive in capo agli avvocati nell'ambito dell'esercizio dell'attività professionale forense, verificando, al contempo, quali provvedimenti interpretativi emanati dal Garante nel suddetto ambito - in vigenza del precedente apparato normativo - possono ancora essere ritenuti applicabili al nuovo sistema introdotto dal Codice<sup>3</sup>.

Non è stato invece possibile in questa sede - a causa dello stretto riserbo dei lavori e delle limitate informazioni disponibili al riguardo - perseguire l'ulteriore intento di valutare gli eventuali impatti sulle modalità di applicazione del Codice stesso alla luce della predisposizione del "Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla Legge 7 dicembre 2000, n. 397, o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria" (come previsto dall'art. 135 del Codice)<sup>4</sup>, al quale si farà un rapido cenno nella parte conclusiva del presente contributo.

Confermando le scelte operate con la Legge 675/96, il Codice prevede per alcune attività professionali - come quella svolta dai medici, dai giornalisti e dagli avvocati - specifiche disposizioni che tengono conto della circostanza che nell'ambito dei relativi trattamenti di dati personali può non essere consentita un'applicazione immediata e senza esenzione alcuna delle prescrizioni ivi contenute. Analoghe considerazioni hanno indotto il Garante, in vigenza del precedente apparato normativo, ad emanare regolamenti applicativi, nonché, in alcune occasioni, ad interpretare le norme ivi previste (regolamenti ed interpretazioni ai quali, come già scritto, si darà risalto nella presente analisi, anche al fine di verificare l'attuale applicabilità dei medesimi), in modo tale da renderle il più possibile compatibili con le esigenze connesse allo svolgimento di particolari professioni come quelle sopra menzionate.

#### **I. Il Codice e "il fine di far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria".**

Come già accadeva per la Legge 675/96, neppure il Codice menziona mai esplicitamente la categoria professionale degli avvocati, ma lo fa indirettamente con riferimento all'attività da questi svolta, prevedendo per il trattamento di dati personali effettuato "al fine di far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria"<sup>5</sup>, esenzioni da obblighi altrimenti previsti.

---

<sup>3</sup> Il presente contributo rappresenta l'ideale aggiornamento dell'analisi svolta nel mio "*La legge 31 dicembre 1996, n. 675 nell'ambito dell'esercizio della professione di avvocato - "il ruolo del codice deontologico forense"*", pubblicato sulle pagine della "Rivista del Consiglio" dell'Ordine Avvocati di Milano, n. 2 giugno 2001, p. 94 ss., dal quale sono tratti ampi spunti. Per ulteriori riferimenti bibliografici relativi allo specifico tema dell'applicazione della tutela dei dati personali all'attività svolta negli studi professionali, anche se con riferimento al previgente impianto normativo, si menzionano V. Ruggieri, *Studio legale e privacy*, Giappichelli, 2001; Idem, *La privacy negli studi professionali e negli enti locali*, Giappichelli, 2003; G. Ballarini, C. Baucò e L. Proietti, *La tutela della privacy negli studi professionali*, IlSole24Ore, 2001.

<sup>4</sup> A questo proposito, il "Garante per la protezione dei dati personali" ha reso noto nella "Relazione annuale per il 2002" - il cui testo può essere letto sul sito Internet del Garante, [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it) - alle pagine 3 e 4, relative a "Il testo unico e i codici deontologici", che la predisposizione del suddetto codice deontologico risulta in uno "stato avanzato del procedimento di adozione".

<sup>5</sup> Il Garante ha avuto modo di chiarire che il riferimento normativo alla "sede giudiziaria" presso la quale far valere o difendere un diritto è tale da ricomprendere anche il procedimento arbitrale irrituale (Provvedimento 19 febbraio 2002, in Bollettino n. 25, p. 17).

Si esaminano di seguito i punti di maggiore interesse dettati dal Codice in relazione all'attività istituzionalmente svolta dagli avvocati.

## **I.1 Esenzioni dall'obbligo di informativa e di richiesta di consenso connesse all'attività professionale forense.**

### **a) Esenzione dall'obbligo di fornire l'informativa.**

L'art. 13 del Codice - il cui precedente si ritrova nell'art. 10 della Legge 675/96 - disciplina una delle fasi prodromiche al complesso e articolato meccanismo del trattamento dei dati personali: la fase informativa, nella quale chi fornisce dati personali (propri o di terzi) è reso edotto di una serie di notizie<sup>6</sup>.

Quando i dati personali non sono raccolti presso la persona cui i medesimi si riferiscono (il cosiddetto "interessato"), l'informativa è data: (i) in prima battuta al soggetto presso il quale i dati sono raccolti, e (ii) successivamente, all'atto della registrazione dei dati o, qualora sia prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione, all'interessato.

In quest'ultima ipotesi - ossia nel caso in cui la raccolta dei dati personali non avvenga direttamente presso l'interessato, ma presso soggetti terzi - l'art. 13, comma 5, lett. b) del Codice consente di non informare l'interessato dell'avvenuta raccolta dei dati personali quando, congiuntamente: **(i) i dati siano trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla Legge 7 dicembre 2000, n. 397 o, comunque, per "far valere" o "difendere" un diritto in sede giudiziaria, e (ii) sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al perseguimento dei fini di cui sub (i)**<sup>7</sup>.

**Ulteriori esenzioni** previste dal medesimo art. 13, comma 5 del Codice - che tuttavia non sembrerebbero immediatamente applicabili nell'ambito dell'esercizio della professione forense - ricorrono quando: lett. a), "i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria"; ovvero, lett. c), "l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure

---

<sup>6</sup> Il contenuto dell'informativa non ha subito sostanziali modifiche rispetto a quanto prevedeva l'art. 10 della Legge 675/96. L'art. 13 del Codice dispone infatti che "l'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per scritto circa: a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati; b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere; d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi; e) i diritti di cui all'art. 7; f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'art. 7, è indicato tale responsabile".

<sup>7</sup> L'esenzione dall'obbligo di informativa non ricorrerebbe quindi nel caso in cui - pur sussistendo le condizioni di cui ai punti (i) e (ii) - i dati personali siano relativi al soggetto che direttamente li conferisce (ossia nel caso in cui il cliente conferisca propri dati all'avvocato). In merito all'estensione dell'obbligo di informativa, si ricorda che il Garante ha specificato che si tratta di un adempimento che il titolare del trattamento deve di regola porre in essere anche quando la raccolta dei dati sia prevista da una disposizione di legge (Bollettino n. 6, p. 61) ed anche ove i dati personali oggetto di

appropriate, dichiarati manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile".

**b) Esenzione dall'obbligo di richiesta del consenso per il trattamento dei dati personali.**

Conservando l'impianto della Legge 675/96, il Codice stabilisce che, fatte salve alcune ipotesi, al ricorrere delle quali il trattamento di dati personali non richiede il consenso dell'interessato, i dati personali possono essere lecitamente trattati solo previo consenso di quest'ultimo.

Tra le ipotesi di esenzione dall'obbligo di ottenere il consenso dell'interessato, l'art. 24, lett. f) del Codice (il cui corrispondente nella Legge 675/96 era l'art. 12, comma 1, lett. h)) - senza distinzione fra dati raccolti direttamente presso l'interessato e dati raccolti presso terzi - indica un **caso del tutto analogo a quello previsto sub a)** (ossia: quando il trattamento "con esclusione della diffusione, è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla Legge 7 dicembre 2000, n. 397 o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale").

L'art. 24 del Codice prevede **ulteriori ipotesi di esenzione** dall'obbligo di ottenere il consenso dell'interessato, alcuni dei quali certamente non applicabili nell'ambito della professione forense<sup>8</sup>, altri il cui ricorrere deve essere attentamente valutato. Queste ultime tipologie di esenzione ricorrono nei casi in cui il trattamento: lett. a), è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria; ovvero, lett. b), è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato; ovvero, lett. c), riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati; ovvero, lett. d), riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale; ovvero, lett. e), è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo; ovvero, lett. g), con esclusione della diffusione, è necessario, nei casi individuati dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei dati, anche in riferimento all'attività di gruppi bancari e di società controllate o collegate, qualora non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un legittimo interesse dell'interessato.

---

trattamento provengano da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, come nel caso dei dati dei cittadini contenuti nelle liste elettorali (Bollettino n. 4, p. 13)

<sup>8</sup> Si tratta delle ipotesi indicate nella lett. h) e nella lett. i), rivolte, rispettivamente, a trattamenti svolti da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro e a trattamenti svolti per scopi scientifici, statistici o storici.

Infine, **altre ipotesi di esenzione** dall'obbligo di ottenere il consenso dell'interessato sono previste nella Parte II del Codice, dedicata a disciplinare la tutela dei dati personali in specifici settori<sup>9</sup>.

**c) Comunicazione e diffusione dei dati personali.**

Diversamente da quanto accadeva in vigore della Legge 675/96 (art. 20), il Codice non prescrive più uno specifico ed ulteriore consenso dell'interessato nel caso in cui i dati personali a lui relativi siano comunicati a terzi o altrimenti diffusi.

L'art. 25 del Codice dispone invece che **la comunicazione e la diffusione dei dati personali sono vietate**, oltre che in caso di divieto disposto dal Garante o dall'autorità giudiziaria: lett. a), in riferimento a dati personali dei quali è stata ordinata la cancellazione ovvero quando è decorso il periodo di tempo necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati; e, lett. b), per finalità diverse da quelle indicate nella notificazione del trattamento, ove prescritta.

Nei casi diversi da quelli sopra indicati, **la comunicazione e la diffusione saranno consentiti**, fermo restando l'adempimento degli obblighi previsti per qualsiasi altra

---

<sup>9</sup> La Parte II del Codice è suddivisa in tredici Titoli, ciascuno dedicato ad uno specifico settore, nessuno dei quali direttamente attinente all'attività professionale forense, eccezion fatta per il Titolo XI nel quale è contenuto il citato art. 135 relativo all'emanando codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato per lo svolgimento delle investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria. Non risulta neppure di interesse - ai fini del presente elaborato - il Titolo I della Parte II del Codice, nonostante la rubrica "Trattamenti in ambito giudiziario". Si tratta infatti di una serie di disposizioni (artt. 46-52) attinenti principalmente all'organizzazione degli uffici giudiziari, del Consiglio superiore della magistratura e del Ministero della giustizia e alle modalità di trattamento di dati personali da parte di tali soggetti. Si riporta tuttavia di seguito il testo integrale dell'art. 52 del Codice, per l'importanza che esso pare rivestire nell'ambito della complessiva attività professionale resa dall'avvocato al proprio cliente.

"1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni concernenti la redazione e il contenuto di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado, l'interessato può chiedere per motivi legittimi, con richiesta depositata nella cancelleria o segreteria dell'ufficio che procede prima che sia definito il relativo grado di giudizio, che sia apposta a cura della medesima cancelleria o segreteria, sull'originale della sentenza o del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento. 2. Sulla richiesta di cui al comma 1 provvede in calce con decreto, senza ulteriori formalità, l'autorità che pronuncia la sentenza o adotta il provvedimento. La medesima autorità può disporre d'ufficio che sia apposta l'annotazione di cui al comma 1, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati. 3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, all'atto del deposito della sentenza o provvedimento, la cancelleria o segreteria vi appone e sottoscrive anche con timbro la seguente annotazione, recante l'indicazione degli estremi del presente articolo: *"In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi di...."*. 4. In caso di diffusione anche da parte di terzi di sentenze o di altri provvedimenti recanti l'annotazione di cui al comma 2, o delle relative massime giuridiche, è omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dell'interessato. 5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 734-bis del codice penale relativamente alle persone offese da atti di violenza sessuale, chiunque diffonde sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado è tenuto ad omettere in ogni caso, anche in mancanza dell'annotazione di cui al comma 2, le generalità, altri dati identificativi o altri dati anche relativi a terzi dai quali può desumersi anche indirettamente l'identità di minori, oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone. 6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di deposito di lodo ai sensi dell'articolo 825 del codice di procedura civile. La parte può formulare agli arbitri la richiesta di cui al comma 1 prima della pronuncia del lodo e gli arbitri appongono sul lodo l'annotazione di cui al comma 3, anche ai sensi del comma 2. Il collegio arbitrale costituito presso la camera arbitrale per i lavori pubblici ai sensi dell'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, provvede in modo analogo in caso di richiesta di una parte. 7. Fuori dei casi

operazione di trattamento, nella cui ampia definizione data dall'art. 1, comma 1, lett. a) del Codice, rientrano, infatti, sia la comunicazione che la diffusione di dati personali. Ne conseguirebbe che la disciplina del consenso applicabile in caso di comunicazione e/o diffusione di dati personali sia quella prevista in via generale dagli artt. 23 e 24 del Codice<sup>10</sup>.

**d) Dati sensibili. Ipotesi di esenzione dall'obbligo di fornire l'informativa e di richiesta del consenso. Dati giudiziari.**

L'art. 26 del Codice (già art. 22 della Legge 675/96) stabilisce che i "dati sensibili"<sup>11</sup> possono essere oggetto di trattamento solo: (i) con il consenso scritto dell'interessato, e (ii) previa autorizzazione del Garante.

Con riferimento ai dati sensibili, il Codice prevede all'art. 26 esenzioni dagli adempimenti prescritti. Tralasciando quanto previsto dal comma 3 dell'art. 26 del Codice, per la sua inapplicabilità alle fattispecie di interesse<sup>12</sup>, il comma 4 dell'art. 26 del Codice prevede che i dati sensibili possono essere oggetto di trattamento anche **senza consenso dell'interessato, ferma restando la necessità di preventiva autorizzazione del Garante**, quando, tra l'altro, **il trattamento "è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla Legge 7 dicembre 2000, n. 397 o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Se i dati sono idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale, il diritto deve essere di rango pari a quello dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile"** (lett. c)).

Come l'art. 24, anche l'art. 26 del Codice prevede **ulteriori ipotesi di esenzione dall'obbligo di ottenere il consenso dell'interessato, fermo restando l'obbligo di preventiva autorizzazione del Garante**, alcune delle quali certamente non applicabili

---

indicati nel presente articolo è ammessa la diffusione in ogni forma del contenuto anche integrale di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali".

<sup>10</sup> La ripetuta individuazione da parte del legislatore di precise situazioni legittimanti le esenzioni analizzate nei paragrafi sub a), b) e c), non lascerebbe spazio ad interpretazioni analogiche o, in altro modo, estensive del favorevole regime di cui agli artt. 13, comma 4 e 24, lett. f). In particolare, ogni attività di consulenza e di assistenza legale diversa da quella resa in sede giudiziaria (con l'estensione chiarita dal Garante) ed ogni trattamento di dati oltre il tempo strettamente necessario per la prestazione di questa, renderebbe inapplicabile detto regime di esenzioni.

<sup>11</sup> "Dati sensibili" sono quelli idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico o sindacale, nonché i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (art. 1, comma 1, lett. d) del Codice).

<sup>12</sup> Di nullo o scarso interesse appare, ai fini che ci interessano, il comma 3 dell'art. 26 del Codice, che prevede l'esenzione sia dall'obbligo di ottenere il consenso dell'interessato, sia dall'obbligo di preventiva autorizzazione del Garante, per, lett. a), i trattamenti di dati a carattere religioso, da parte degli organi delle relative confessioni, nonché per, lett. b), quelli aventi ad oggetto dati di carattere sindacale riferibili ad associazioni od organizzazioni di identica natura.

nell'ambito o in specifica ragione dell'esercizio della professione forense<sup>13</sup>, oltre il cui ricorrere deve essere attentamente valutato, come quello di cui alla lett. b), relativo al trattamento necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo.

Il divieto rimane assoluto per la diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute.

A proposito dell'obbligo di ottenere la preventiva autorizzazione del Garante per procedere lecitamente al trattamento di dati sensibili, si ricorda che in forza dell'art. 41, comma 7, della Legge 675/96 - come sostituito dall'art. 4, comma 1, del D.Lgs. 9 maggio 1997, n. 123 - il Garante ha emanato **sette Provvedimenti autorizzativi generali**, la cui efficacia è stata prorogata dal medesimo Garante sino al 30 giugno 2004<sup>14</sup>. Tra i suddetti sette Provvedimenti, è compresa l'Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte dei liberi professionisti n. 4/2002.

Riguardo al trattamento dei dati sensibili, appare ancora rilevante l'esame di quanto statuito dal Garante in una propria decisione del giugno 1999, relativamente all'acquisizione di dati personali per la tutela di un diritto in sede giudiziaria<sup>15</sup>, in connessione a quanto previsto nell'Autorizzazione n. 4/2002.

Nella decisione del 1999, il Garante, dopo aver ribadito le ipotesi di esenzione di cui agli artt. 10, comma 4 (informativa all'interessato nel caso in cui i dati personali non siano raccolti presso quest'ultimo), 12, comma 1, lett. h) (trattamento dei dati personali) e 20, comma 1, lett. g) (comunicazione dei dati personali), della Legge 675/96, "*... ricorda che tali eccezioni non si applicano in caso di trattamento dei dati c.d. "sensibili", per trattare i quali ci si dovrà uniformare, tra l'altro, all'"Autorizzazione n. 4/1998 al trattamento dei dati sensibili da parte dei liberi professionisti" emanata dal Garante ...*".

L'Autorizzazione n. 4/1998 - nel testo modificato ed aggiornato n. 4/2002 - alla quale lo stesso Garante rimanda, prevede nel paragrafo 3 del punto 4) che (anche ove ricorra l'ipotesi di autorizzazione preventiva del Garante al trattamento di dati sensibili) restano comunque fermi gli obblighi di: (a) informare l'interessato ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 3 della Legge 675/96, anche quando i dati sono raccolti presso terzi, e (b) di acquisire il consenso scritto, precisando poi, nel successivo paragrafo 4, che se i dati sono raccolti per l'esercizio di un diritto in sede giudiziaria o per indagini difensive, l'informativa relativa ai dati raccolti presso terzi, e il consenso scritto, sono necessari solo se i dati sono trattati per un periodo superiore a quello strettamente necessario al perseguimento di tali finalità, oppure per altre finalità con esse non incompatibili.

---

<sup>13</sup> Si tratta dell'esenzione di cui alla lett. a), rivolta a trattamenti svolti da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, nonché dell'esenzione di cui alla lett. d), rivolta a trattamenti necessari per adempiere a specifici obblighi o compiti previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria per la gestione del rapporto di lavoro.

<sup>14</sup> Comunicato stampa del 30 giugno 2003. Si segnala che il Codice ha confermato nell'art. 40 il potere in capo al Garante di procedere al rilascio di autorizzazioni relative a determinate categorie di titolari o di trattamenti.

<sup>15</sup> Bollettino n. 9, p. 57.

Tutela rafforzata - come già prevedeva l'art. 24 della Legge 675/96 - è accordata dall'art. 27 del Codice ai dati "giudiziari"<sup>16</sup>, il cui trattamento è consentito da parte di privati o di enti pubblici economici soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti finalità di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili. Per i liberi professionisti, tuttavia, risulta ancora valida - in forza del sopra citato provvedimento di proroga del Garante - l'autorizzazione n. 7/2002, in base alla quale tali soggetti sono autorizzati a trattare i dati a carattere giudiziario<sup>17</sup> dei rispettivi clienti, nonché di terzi ove ciò sia strettamente indispensabile per eseguire specifiche prestazioni professionali richieste dai clienti stessi.

**e) Legge 7 dicembre 2000, n. 397 ("Disposizioni in materia di indagini difensive").**

Nell'ambito del diritto penale, quanto detto sinora deve necessariamente essere integrato alla luce delle modifiche al codice di procedura penale introdotte con la Legge 397/2000, in materia di indagini difensive, alla quale numerose disposizioni del Codice fanno, come visto, espressamente riferimento.

In particolare, l'art. 11 della Legge 397/2000, introducendo un nuovo articolo al codice di procedura penale (art. 391**bis**), impone al difensore, al sostituto, agli investigatori privati ed ai consulenti tecnici, l'obbligo di fornire alle persone in grado di riferire circostanze utili ai fini dell'attività investigativa, una serie di informazioni (tra le quali, propria qualità e scopo del colloquio) che si aggiungono, a pena di inutilizzabilità delle dichiarazioni ricevute o delle informazioni assunte, a quelle dovute ai sensi del Codice.

I risvolti operativi conseguenti all'applicazione della Legge 397/2000 sono esaminati nel prosieguo del presente elaborato, con specifico riferimento all'attività di investigazione privata.

**I.2 Casi in cui è obbligatorio effettuare la notificazione al Garante.**

L'adempimento rappresentato dalla notificazione al Garante è forse quello che ha subito con il Codice il mutamento di disciplina più drastico. Si ricorda, infatti, che l'art. 7 della Legge 675/96 (o meglio una sua modifica apportata con D.Lgs. 28 luglio 1997, n. 255), stabiliva che il titolare che intendesse procedere ad un trattamento di dati personali era tenuto a darne notificazione al Garante, salvo il ricorrere di una serie di esenzioni di carattere parziale ovvero totale. Oggi, l'art. 37 del Codice dispone che il titolare notifichi al Garante il trattamento di dati personali cui intende procedere, **solo se il trattamento riguardi una**

---

<sup>16</sup> "Dati giudiziari" sono quelli idonei a rivelare provvedimenti di cui all'art. 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli artt. 60 e 61 c.p.p. (art. 1, comma 1, lett. e) del Codice).

<sup>17</sup> Si segnala che l'interpretazione sopra esposta è stata svolta pur nella consapevolezza della circostanza che la definizione di "dati a carattere giudiziario", oggetto dell'"Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici" n. 7/2002, non coincide con la definizione di "dati giudiziari" data dal Codice.

**serie di ipotesi specificamente individuate**<sup>18</sup>, nessuna delle quali parrebbe ad una prima analisi ricorrere nell'ambito dell'esercizio della professione forense. Né sembrerebbe possibile che i trattamenti di dati personali da parte degli avvocati possano essere individuati e qualificati dal Garante come trattamenti suscettibili di recare pregiudizio ai diritti e alle libertà dell'interessato, in ragione delle relative modalità o della natura dei dati personali, e, come tali, soggetti a notificazione ai sensi del comma 2 dell'art. 37 del Codice.

Ove, diversamente, a seguito di verifiche condotte con riferimento al trattamento svolto da ciascun avvocato, questi dovesse rilevare il ricorrere dell'obbligo di effettuare la notificazione al Garante, dovrà procedervi ai sensi dell'art. 38 del Codice, prima dell'inizio del trattamento ed una sola volta, a prescindere dal numero di operazioni e dalla durata del trattamento da effettuare. La notificazione è validamente effettuata solo se è trasmessa per via telematica utilizzando il modello predisposto dal Garante e osservando le prescrizioni da questi impartite, anche per quanto riguarda le modalità di sottoscrizione con firma digitale e di conferma del ricevimento della notificazione<sup>19</sup>.

L'art. 181, comma 1, lett. c) del Codice dispone che per i trattamenti di dati personali iniziati prima dell'1 gennaio 2004, le notificazioni previste dall'art. 37, ove prescritte, devono essere effettuate entro il **30 aprile 2004**.

E' opportuno rammentare che l'art. 38, comma 6 del Codice stabilisce che il titolare del trattamento che non è tenuto alla notificazione al Garante, deve in ogni caso fornire le notizie contenute nel modello di notificazione predisposto dal Garante a chi ne faccia richiesta<sup>20</sup>, con l'unica eccezione nel caso di trattamento riguardante pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque. Pur non trattandosi di una novità introdotta dal Codice - essendo tale obbligo già previsto dal comma 5 *quinquies*, dell'art. 7, Legge 675/96 - la disposizione contenuta nell'art. 38, comma 6 si segnala per la circostanza che essa, di fatto, impone anche al titolare del trattamento che non rientri nei casi previsti nell'art. 37, di

---

<sup>18</sup> La notificazione al Garante è dovuta solo se il trattamento riguarda: (a) dati genetici, biometrici o dati che indicano la posizione geografica di persone od oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica; (b) dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, trattati a fini di procreazione assistita, prestazione di servizi sanitari per via telematica relativi a banche di dati o alla fornitura di beni, indagini epidemiologiche, rilevazione di malattie mentali, infettive e diffusive, sieropositività, trapianto di organi e tessuti e monitoraggio della spesa sanitaria; (c) dati idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera psichica trattati da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale; (d) dati trattati con l'ausilio di strumenti elettronici volti a definire il profilo o la personalità dell'interessato, o ad analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a monitorare l'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica con esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi medesimi agli utenti; (e) dati sensibili registrati in banche di dati a fini di selezione del personale per conto terzi, nonché dati sensibili utilizzati per sondaggi di opinione, ricerche di mercato e altre ricerche campionarie; (f) dati registrati in apposite banche di dati gestite con strumenti elettronici e relative al rischio sulla solvibilità economica, alla situazione patrimoniale, al corretto adempimento di obbligazioni, a comportamenti illeciti o fraudolenti.

<sup>19</sup> Sul sito "web" del Garante sono disponibili tutte le informazioni necessarie per procedere alla notificazione, ivi comprese le formalità per l'apposizione della firma digitale attraverso soggetti qualificati (denominati "intermediari") da parte di coloro che non siano in possesso del dispositivo di firma digitale.

<sup>20</sup> Il Garante - nell'ambito delle istruzioni circa la compilazione della notificazione diffuse sul proprio sito "web" - ha precisato che il soggetto che avanza la richiesta di informazioni ai sensi dell'art. 38, comma 6 del Codice, lo deve comunque fare nell'esercizio del diritto di accesso o degli altri diritti riconosciuti all'interessato.

approntare un facsimile di notificazione da utilizzare in caso di richieste avanzate ai sensi del medesimo art. 38, comma 6.

### I.3 Altri adempimenti.

E' infine opportuno ricordare che, a prescindere dal fatto che gli specifici adempimenti di cui sopra (informativa, richiesta di consenso, autorizzazione del Garante per il trattamento dei dati sensibili, notificazione al Garante) siano richiesti o meno - come lo stesso Garante ha puntualizzato (si veda sul punto il paragrafo II.1) - sull'avvocato incombono comunque tutti gli obblighi previsti dal Codice che non siano fatti oggetto di espressa deroga, come quelli dettati: (i) in tema di requisiti dei dati personali - ai sensi dell'art. 11<sup>21</sup> - (ii) in tema di misure minime di sicurezza - come disciplinate dagli articoli dal 31 al 36 e dal disciplinare tecnico di cui all'allegato B) del Codice (in sostituzione integrale dell'abrogato D.P.R. 28 luglio 1999, n. 318) -, (iii) in merito al trasferimento dei dati all'estero - di cui agli articoli dal 42 al 45<sup>22</sup> - e (iv) in merito alle cautele da adottare in caso di cessazione del trattamento. Di notevole importanza e portata risulta inoltre l'applicazione della disciplina prevista in tema di "accesso ai dati personali", diritto riconosciuto all'interessato e sancito dagli articoli dall'8 al 10 del Codice (in precedenza, art. 13 della Legge 675/96)<sup>23</sup>.

#### - **Misure minime di sicurezza**

Gli obblighi imposti dal Codice in relazione all'adozione delle misure minime di sicurezza sono certamente i più onerosi, sia dal punto di vista tecnico, operativo ed organizzativo<sup>24</sup>, che da quello economico.

L'art. 31 del Codice (che prende il posto dell'art. 15 della Legge 675/96) prescrive che i dati personali oggetto di trattamento siano custoditi e controllati - anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento - in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

---

<sup>21</sup> L'art. 11 del Codice (analogamente a quanto prevedeva l'art. 9 della Legge 675/96) prescrive che i dati oggetto di trattamento siano: (a) trattati in modo lecito e secondo correttezza; (b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni di trattamento in termini compatibili con tali scopi; (c) esatti e, se necessario, aggiornati; (d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; (e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati. La sanzione in caso di violazione della disciplina in materia di trattamento dei dati personali consiste nell'inutilizzabilità di questi ultimi.

<sup>22</sup> In proposito, con riferimento all'art. 28 della Legge 675/96, si veda la pronuncia interpretativa del Garante di cui al paragrafo II.2 a).

<sup>23</sup> In proposito, con riferimento all'art. 13 della legge 675/96, si veda la pronuncia interpretativa del Garante di cui al paragrafo II.2 b).

<sup>24</sup> Considerata la necessaria competenza tecnica per l'adempimento degli obblighi relativi alle misure minime di sicurezza, è consigliabile la lettura di uno dei numerosi contributi specialistici sul tema, tra i quali si segnala, per completezza ed aggiornamento al nuovo impianto normativo, F. Berghella, *La sicurezza dei dati e dei sistemi*, in *Il diritto alla protezione dei dati personali*, a cura di R. Acciai, Maggioli editore, 2004, p. 229 ss..

Le concrete misure di sicurezza da adottare sono indicate negli artt. 33, 34 e 35 del Codice. Il principio è stabilito dall'art. 33, secondo il quale i titolari dei trattamenti sono in ogni caso tenuti ad adottare le misure minime individuate negli stessi articoli 33, 34 e 35 ovvero ai sensi dell'art. 58, comma 3 (il quale prevede il periodico aggiornamento delle misure di sicurezza con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri).

L'art. 34 del Codice, relativo ai trattamenti effettuati con strumenti elettronici, prescrive che il trattamento è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B), le seguenti misure minime:

- a) autenticazione informatica;
- b) adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;
- c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione;
- d) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici;
- e) protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici;
- f) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi;
- g) tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza;
- h) adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari.

L'art. 35 del Codice, relativo ai trattamenti effettuati senza l'ausilio di strumenti elettronici, prescrive che il trattamento è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B), le seguenti misure minime:

- a) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati o alle unità organizzative;
- b) previsione di procedure per un'adeguata custodia di atti e documenti affidati agli incaricati per lo svolgimento dei relativi compiti;
- c) previsione di procedure per la conservazione di determinati atti in archivi ad accesso selezionato e disciplina delle modalità di accesso finalizzata all'identificazione degli incaricati.

L'art. 36 prevede infine che il disciplinare tecnico di cui all'allegato B), sia aggiornato periodicamente con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per le innovazioni e le tecnologie, in relazione all'evoluzione tecnica e all'esperienza maturata nel settore.

La lettura dell'allegato B) denominato "Disciplinare tecnico in materia di misure di sicurezza", al quale fanno riferimento gli articoli 34, 35 e 36, non lascia certamente "indifferenti".

La complessità del suo contenuto, consente in questa sede soltanto di ricordare che esso è suddiviso in due parti, la prima dedicata ai "trattamenti con strumenti informatici", più

corposa, la seconda dedicata ai "trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici". La prima parte è a sua volta suddivisa in sei sottoparagrafi ("Sistema di autenticazione informatica", "Sistema di autorizzazione", "Altre misure di sicurezza", "Documento programmatico sulla sicurezza", "Ulteriori misure in caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari" e "Misure di tutela e garanzia"), ciascuno dei quali contiene una serie altamente tecnica di previsioni attinenti la sicurezza dei sistemi informativi.

Nella consapevolezza del fatto che molti soggetti non sono dotati delle adeguate conoscenze tecniche, il legislatore ha previsto che il titolare che adotti misure minime di sicurezza avvalendosi di soggetti esterni alla struttura per provvedere all'esecuzione deve ricevere dall'installatore una descrizione scritta dell'intervento effettuato che ne attesta la conformità alle disposizioni del disciplinare tecnico riportato nell'allegato B).

Quanto alle modalità e ai termini temporali di adozione delle misure minime di sicurezza, si ricorda che:

- in linea generale, l'art. 31 del Codice (analogamente al comma 2 dell'art. 15 della legge 675/96) dispone che le misure di sicurezza devono essere adottate **preventivamente rispetto all'inizio del trattamento dei dati personali**;
- l'adozione delle misure minime di sicurezza individuate dal D.P.R. 28 luglio 1999, n. 318 avrebbe dovuto essere completata entro il **29 marzo 2000**, ovvero entro il **31 dicembre 2000**, avvalendosi della proroga concessa dalla legge 3 novembre 2000, n. 325, ai termini ed alle condizioni ivi previsti<sup>25</sup>;
- quanto al regime transitorio di passaggio dalla Legge 675/96 e D.P.R. 318/99 al Codice e al relativo allegato B), l'art. 180 del Codice dispone che le misure minime di sicurezza di cui agli articoli da 33 a 35 e all'allegato B) che non erano previste dal D.P.R. 318/99, sono adottate entro il **30 giugno 2004**;
- l'art. 180, comma 2, del Codice, prevede altresì che, il titolare che alla data di entrata in vigore del Codice disponga di strumenti elettronici che, per obiettive ragioni tecniche, non consentano in tutto o in parte l'immediata applicazione delle misure minime di cui all'art. 34 e delle corrispondenti modalità tecniche di cui all'allegato B), debba descrivere le medesime ragioni in un documento a data certa da conservare presso la propria struttura. In tal caso, il titolare del trattamento deve altresì adottare ogni possibile misura di sicurezza in relazione agli strumenti elettronici detenuti in modo da evitare, anche sulla base di idonee misure organizzative, logistiche o procedurali, un incremento dei rischi di cui all'art. 31 del Codice, adeguando i medesimi strumenti al più tardi entro un anno all'entrata in vigore del Codice (**1 gennaio 2005**).

---

<sup>25</sup> A questo proposito si ricorda che l'Ordine degli Avvocati di Milano, in data 5 dicembre e 19 dicembre 2000, ha provveduto ad indirizzare agli avvocati del foro di Milano una nota nella quale si ricordavano gli adempimenti derivanti dal D.P.R. 318/99, nonché chiare istruzioni per avvalersi della proroga prevista dalla Legge 3 novembre 2000, n. 325

Inoltre, dando un rapido sguardo agli adempimenti periodici prescritti dall'allegato B), si ricorda che:

- periodicamente, e comunque **almeno annualmente**, è verificata la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione;
- nell'ambito dell'aggiornamento periodico **con cadenza almeno annuale** dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici, la lista degli incaricati può essere redatta anche per classi omogenee di incarico e dei relativi profili di autorizzazione;
- i dati personali sono protetti contro il rischio di intrusione e dell'azione di programmi di cui all'art. 615-*quinquies* del codice penale, mediante l'attivazione di idonei strumenti elettronici da aggiornare **con cadenza almeno semestrale**.
- gli aggiornamenti periodici dei programmi per elaboratore volti a prevenire la vulnerabilità di strumenti elettronici e a correggerne difetti sono effettuati **almeno annualmente**. In caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari l'aggiornamento è **almeno semestrale**;
- **entro il 31 marzo di ogni anno**, il titolare di un trattamento di dati sensibili o di dati giudiziari redige anche attraverso il responsabile, se designato, un documento programmatico sulla sicurezza contenente le informazioni specificamente richieste nell'allegato B)<sup>26</sup>.

- **Trasferimento di dati personali all'estero**

In rapida sintesi, il Codice differenzia la disciplina in tema di trasferimenti dei dati personali all'estero, confermando all'art. 42 - salva "*l'adozione, in conformità allo stesso Codice, di eventuali provvedimenti in caso di trasferimenti di dati effettuati al fine di eludere le medesime disposizioni*" - il principio di libera circolazione degli stessi fra gli Stati membri dell'Unione europea e consentendo, invece, il trasferimento verso Paesi terzi in una serie di ipotesi specificamente elencate nell'art. 43 dalla lettera a) alla lettera h)<sup>27</sup>, alle quali va

---

<sup>26</sup> Pur non avendo diretta attinenza con l'attività professionale svolta dagli avvocati, ma, al più dei propri clienti, al fine di evidenziare l'importanza che il "documento programmatico sulla sicurezza" riveste, si segnala che l'allegato B) prevede a carico del titolare che rediga un bilancio di esercizio l'obbligo di riferire nella relazione accompagnatoria allo stesso dell'avvenuta redazione o aggiornamento del medesimo "documento programmatico sulla sicurezza".

<sup>27</sup> L'art. 43 del Codice dispone che il trasferimento di dati personali verso un Paese non appartenente all'Unione europea, anche se temporaneo e con qualsiasi forma o mezzo effettuato, è consentito nei seguenti casi:

- a) l'interessato ha manifestato il proprio consenso espresso o, se si tratta di dati sensibili, in forma scritta;
- b) è necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato, ovvero per la conclusione o per l'esecuzione di un contratto stipulato a favore dell'interessato;
- c) è necessario per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante individuato con legge o con regolamento o, se il trasferimento riguarda dati sensibili o giudiziari, specificato o individuato ai sensi degli articoli 20 e 21;
- d) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'art. 82, comma 2;
- e) è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla Legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trasferiti esclusivamente per

aggiunta l'ulteriore ipotesi di cui all'art. 44, rappresentata dall'autorizzazione espressa del Garante.

Fuori dei casi di cui agli articoli 43 e 44, il trasferimento anche temporaneo dal territorio dello Stato italiano verso un Paese non appartenente all'Unione europea - dispone l'art. 45 con una norma di chiusura - è vietato quando l'ordinamento del Paese di destinazione o di transito dei dati non assicura un livello di tutela delle persone adeguato. A tal fine, sono valutate anche le modalità del trasferimento e dei trattamenti previsti, le relative finalità, la natura dei dati e le misure di sicurezza.

Agli articoli sopra citati, deve aggiungersi quanto dispone l'art. 37, comma 3 del Codice, il quale, in via generale, prevede che "*la notificazione è effettuata con un unico atto anche quando il trattamento comporta il trasferimento all'estero dei dati*".

#### - **Cessazione del trattamento**

L'art. 16 del Codice stabilisce che, in caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento, i dati sono:

- a) distrutti;
- b) ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
- c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione;
- d) conservati o ceduti ad altro titolare, per scopi storici, statistici o scientifici, in conformità alla legge, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'art. 12 del Codice.

La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma 1, lettera b), o di altre disposizioni rilevanti in materia di trattamento dei dati personali è priva di effetti.

#### - **Notifiche**

Degne di nota, anche se più direttamente connesse all'attività svolta dagli ufficiali giudiziari, sono le modifiche apportate dall'art. 174 del Codice agli articoli del codice di procedura civile e al codice di procedura penale in merito alle notificazioni, nonché, limitatamente al primo dei due codici di rito, alle modalità di intimazione ai testimoni (art. 250 c.p.c.), alla pubblicità degli avvisi (art. 490 c.p.c.) e agli avvisi di vendita (art. 570 c.p.c.). Tutte le modifiche apportate dal

---

tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;

f) è effettuato in accoglimento di una richiesta di accesso ai documenti amministrativi, ovvero di una richiesta di informazioni estraibili da un pubblico registro, elenco, atto o documento conoscibile da chiunque, con l'osservanza delle norme che regolano la materia;

g) è necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia di cui all'allegato A), per esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici presso archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi privati;

h) il trattamento concerne dati riguardanti persone giuridiche, enti o associazioni.

Codice tendono, naturalmente, al rispetto del principio di riservatezza dei soggetti a vario titolo coinvolti nelle procedure giudiziarie.

## **II. L' Autorizzazione n. 4/2002 e le interpretazioni del Garante.**

### **II.1 Autorizzazione n. 4/2002.**

Come accennato nel paragrafo I.1.d), il Garante ha disposto la proroga dell'efficacia dell' "Autorizzazione n. 4/2002 al trattamento dei dati sensibili da parte dei liberi professionisti" sino al 30 giugno 2004. Con essa, il Garante ha autorizzato – alle rigide condizioni ivi previste<sup>28</sup> - i liberi professionisti iscritti in albi o elenchi professionali a trattare, nell'ambito della propria attività di assistenza e consulenza, i dati sensibili di cui all'art. 22, comma 1, della Legge 675/96 relativi ai propri clienti e/o a terzi (per questi ultimi - l'Autorizzazione precisa - ove ciò sia strettamente indispensabile per l'esecuzione di specifiche prestazioni professionali richieste dai clienti per scopi determinati e legittimi).

Poiché l'introduzione del Codice non modifica il contenuto dell'Autorizzazione n. 4/2002, si ritiene che le considerazioni - che di seguito si riportano - già svolte sul punto in vigore della Legge 675/96<sup>29</sup>, siano ancora pienamente valide.

L'Autorizzazione n. 4/2002, oltre, ovviamente, al profilo autorizzativo, ha tuttavia posto in luce un'esigenza organizzativa interna per tutti i liberi professionisti cui essa è rivolta; infatti, l'art. 1 della stessa dispone che l'autorizzazione è rilasciata anche ai sostituti e agli ausiliari che collaborano con il libero professionista ai sensi dell'art. 2232 cod. civ., ai praticanti e ai tirocinanti presso il libero professionista, qualora tali soggetti siano titolari di un autonomo trattamento (avente ad oggetto gli stessi dati trattati dal libero professionista) o siano contitolari del trattamento effettuato dal libero professionista. La formulazione di detta statuizione e l'utilizzo della congiunzione ipotetica "qualora" - che di per sé potrebbe far ritenere non necessario prevedere che i sostituti, gli ausiliari, i praticanti ed i tirocinanti siano qualificati come titolari o contitolari del trattamento svolto dal libero professionista - viene in realtà nell'art. 4 dell'Autorizzazione chiarita nella sua portata. L'art. 4, infatti, prevede che resta ferma la facoltà del libero professionista di designare quali responsabili o incaricati del trattamento i sostituti, gli ausiliari, i praticanti ed i tirocinanti presso di lui, i quali, in tal caso, potrebbero però avere accesso ai soli dati strettamente pertinenti alla collaborazione ad essi richiesta. Dal combinato disposto dell'art. 1 e dell'art. 4 dovrebbe dedursi che, all'interno di un'associazione professionale (per esempio di uno studio legale così costituito), il libero professionista debba scegliere se qualificare i sostituti, gli ausiliari, i praticanti ed i tirocinanti (i) titolari di autonomi trattamenti, (ii) contitolari dello stesso trattamento del libero professionista, (iii) responsabili o (iv) incaricati del trattamento (ovviamente, in questi ultimi

---

<sup>28</sup> Tra le altre: espletamento di un incarico che rientri tra quelli che il libero professionista può eseguire in base al proprio ordinamento professionale, pertinenza e non eccedenza del trattamento dei dati rispetto all'incarico conferito ed utilizzo di logiche e forme di organizzazione dei dati strettamente correlate all'incarico medesimo.

<sup>29</sup> Il riferimento è all'analisi svolta nel mio "*La legge 31 dicembre 1996, n. 675 ...*" citato alla nota 3.

due casi, lo stesso del libero professionista il quale rimarrebbe l'unico titolare del trattamento). Ciascuna delle scelte sopra menzionate comporta conseguenze ed effetti differenti ben disciplinati dal Codice<sup>30</sup>.

## **II.2 Pronunce interpretative e decisioni del Garante.**

Sono di seguito riportate alcune pronunce emanate dal Garante in vigore della Legge 675/96 (di seguito la "Legge"), con riferimento diretto o, talvolta, indiretto, all'attività professionale forense, in relazione a ciascuna delle quali si è tentato di fornire in calce un "ideale" aggiornamento con riferimento all'impianto normativo attuale.

### **a) *Trattamento di dati in tema di solvibilità e di stato di insolvenza di imprese. Trasferimento dei dati personali all'estero.***

Una delle pronunce del Garante di maggiore interesse in tema di obblighi che dalla normativa sulla "privacy" derivano in particolare agli avvocati, è quella espressa con riferimento agli adempimenti richiesti in caso di trattamento di dati relativi alla solvibilità ed allo stato di insolvenza delle imprese e di trasferimento di dati personali all'estero<sup>31</sup>.

Occasione per detta pronuncia è stato il ricorso presentato al Garante da una società di diritto italiano la quale lamentava l'asserita illecita comunicazione di informazioni attinenti la propria situazione economica e finanziaria effettuata da un avvocato a favore di una società statunitense. Ad avviso della ricorrente, l'avvocato avrebbe acquisito e comunicato dati personali senza il preventivo consenso dell'interessato e la preventiva notificazione al Garante per il trasferimento di dati all'estero; ne conseguiva, da parte del ricorrente medesimo, una generica richiesta di "*opposizione all'illecito trattamento dei dati, con tutte le conseguenti rettifiche erga omnes (ivi inclusa la società statunitense)*".

Il Garante ha ritenuto il ricorso infondato, sulla base del proprio consolidato orientamento secondo il quale le informazioni relative alla solvibilità o allo stato di insolvenza di un'impresa (oppure ai crediti o ai debiti riferiti a quest'ultima) rientrano nella nozione di dati relativi allo svolgimento di attività economiche, la cui utilizzazione e divulgazione a terzi poteva avvenire

---

<sup>30</sup> Si ricorda che, relativamente al "titolare" del trattamento, l'art. 28 del Codice stabilisce che quando il trattamento è effettuato da una persona giuridica, da una pubblica amministrazione o da un qualsiasi altro ente, associazione od organismo, titolare del trattamento è l'entità nel suo complesso o l'unità od organismo periferico che esercita un potere decisionale del tutto autonomo sulle finalità e sulle modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.

Quanto al "responsabile" del trattamento, l'art. 29 prevede che è designato dal titolare facoltativamente e, in tal caso, è individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione di compiti. I compiti affidati al responsabile sono analiticamente specificati per iscritto dal titolare. Il responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, deve vigilare sulla puntuale osservanza delle disposizioni di legge e delle proprie istruzioni.

Quanto, infine, agli "incaricati", l'art. 30 del Codice li individua stabilendo che essi possono compiere le operazioni di trattamento solo sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni loro impartite. La loro designazione è effettuata per iscritto e individua puntualmente l'ambito del trattamento consentito. Si considera tale anche la documentata preposizione della persona fisica ad una unità per la quale è individuato, per iscritto, l'ambito del trattamento consentito agli addetti all'unità medesima.

<sup>31</sup> Newsletter n. 31, 6-12 marzo 2000, p. 1 e Bollettino n. 11-12, p. 28

anche senza il consenso dell'interessato, ai sensi degli artt. 12, comma 1, lett. f) e 20, comma 1, lett. e), della Legge. Parimenti, il Garante ha ritenuto infondate le doglianze del ricorrente circa la mancata notificazione al Garante del trasferimento dei dati all'estero da parte dell'avvocato, non essendo il trattamento dei dati concernenti persone giuridiche, enti ed associazioni soggetto a notificazione (ex art. 26, comma 1), nè applicandosi agli stessi dati le disposizioni di cui all'art. 28 della Legge (ex art. 26, comma 2), articolo, quest'ultimo, che disciplinava il trasferimento dei dati personali all'estero. A ciò si aggiunga che agli avvocati si applicava anche la previsione contenuta nell'art. 7, comma 5-ter, lett. f) della Legge, secondo la quale il trattamento non era soggetto a notificazione se effettuato da liberi professionisti iscritti in albi o elenchi professionali, per le sole finalità strettamente collegate all'adempimento di specifiche prestazioni e fermo restando il segreto professionale.

Le conclusioni che dovrebbero raggiungersi in un caso simile a quello sopra esposto, in vigenza del Codice, non differirebbero di molto. I dati trattati dall'avvocato sarebbero anche oggi qualificati dal Garante come dati relativi allo svolgimento di attività economiche, godendo dell'esenzione di cui all'art. 24, lett. d) del Codice. Il trattamento di tali dati personali da parte dell'avvocato, non avrebbe neppure oggi imposto la notificazione al Garante, non ricadendo in alcuna delle previsioni di cui al comma 1, dell'art. 37 del Codice<sup>32</sup>. Il trasferimento negli Stati Uniti d'America dei dati personali trattati dall'avvocato sarebbe infine ricaduto nella previsione "legittimante" di cui alla lett. h) dell'art. 43 del Codice.

**b) Diritto di accesso ai sensi dell'art. 13 della Legge - art. 7 del Codice.**

In occasione di altro ricorso presentato al Garante da un soggetto nei confronti del proprio avvocato, il Garante ha avuto modo di chiarire l'ambito applicativo dell'art. 13 della Legge all'attività di consulenza e assistenza legale prestata dagli avvocati<sup>33</sup>. Con la menzionata decisione il Garante - accogliendo il ricorso presentato dal cliente di un avvocato a seguito di una pretesa mancata ottemperanza da parte del professionista ad una richiesta di accesso ai dati personali e di interruzione del relativo trattamento formulata da parte dell'assistito - ha ritenuto essere parziale (e, quindi, non legittima) la risposta dell'avvocato al cliente in quanto in essa erano indicate solo le "tipologie" ("dati fiscali" e "atti defensionali") dei dati personali conservati e, genericamente, le finalità della conservazione dei dati medesimi ("documentare l'opera professionale svolta"). Il Garante ha quindi ordinato all'avvocato di integrare la risposta già fornita al ricorrente, indicando a quest'ultimo analiticamente tutti i dati allo stesso relativi contenuti nei propri archivi (anzichè le tipologie), nonchè i dati non eliminati, le

---

<sup>32</sup> Non parrebbe imporre, in capo agli avvocati, l'obbligo di procedere alla notificazione al Garante la previsione di cui alla lett. f), comma 1, dell'art. 37, che si riferisce a "dati registrati in apposite banche di dati gestite con strumenti elettronici e relativi al rischio di solvibilità economica, alla situazione patrimoniale, al corretto adempimento di obbligazioni, a comportamenti illeciti o fraudolenti", in quanto la dizione "dati registrati in apposite banche di dati" sembrerebbe fare riferimento alle cosiddette "centrali rischi", più che a generici trattamenti che sporadicamente possano avere ad oggetto dati personali idonei a rivelare la solvibilità di un soggetto, come può accadere nell'ambito di una causa di recupero crediti.

<sup>33</sup> La decisione si può leggere nel Bollettino n. 8, p. 33.

specifiche finalità del loro successivo trattamento e la durata in termini temporali della conservazione dei dati, con apposita comunicazione scritta agevolmente comprensibile per l'interessato, in modo da permettere a quest'ultimo di verificarne effettivamente i presupposti e la necessità.

Non paiono sussistere dubbi di sorta in merito ad un'identica soluzione anche in vigore del Codice, considerando l'ampiezza con la quale è formulato l'art. 7 del medesimo.

**c) *Dati personali contenuti nei "curricula vitae".***

Altrettanto interessante, è un parere formulato dal Garante in risposta ad un quesito relativo alla raccolta, conservazione ed utilizzazione dei dati contenuti nei "curricula vitae" spontaneamente inviati da soggetti in cerca di impiego<sup>34</sup>. In detto parere il Garante ha precisato che il trattamento dei dati contenuti nei "curricula vitae" inviati spontaneamente presuppone necessariamente una previa informativa agli interessati, fatta eccezione (è questo un principio generale) per i soli elementi indicati nell'art. 10, comma 1, della Legge che siano già noti all'interessato. Necessario è anche il consenso, da esprimersi da parte dell'interessato per iscritto, ove nel relativo "curriculum" siano contenuti dati sensibili (in proposito, si pensi non solo ai lavoratori appartenenti alle cosiddette "categorie deboli", la cui disciplina normativa è stata recentemente oggetto di profonda revisione, ma anche ai casi di soggetti che si dichiarino, ad esempio, militesenti per motivi di salute, o altro). Consapevole delle difficoltà pratiche che tali adempimenti senza dubbio implicano, il Garante, nella medesima sede, ha suggerito alcune modalità operative attraverso le quali raggiungere tempestivamente gli interessati con informativa e richiesta di consenso<sup>35</sup>. Si rammenta infine che anche ai dati personali contenuti nei "curricula" si applicano, ovviamente, le disposizioni previste nel caso di loro comunicazione e trasferimento all'estero, nonché tutti gli adempimenti dettati in tema di conservazione degli stessi; in particolare, detti dati potranno essere conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti (art. 9, comma 1, lett. e)).

---

<sup>34</sup> Il parere può essere letto nel Bollettino n. 6, p. 119 e, sebbene rivolto ad una società che offre il servizio di mediazione nel settore del mercato del lavoro interinale, è, a giudizio di chi scrive, con molta probabilità estendibile nel contenuto a qualsiasi soggetto - anche libero professionista - che riceva "curricula" a fini occupazionali. Successivamente a tale parere, il Garante ha avviato procedimenti di verifica nei confronti di ventidue società di selezione o ricerca del personale, società di lavoro temporaneo e società di intermediazione, per carenza di trasparenza e correttezza nei confronti dei candidati, determinata dalla circostanza di non averli informati dell'uso che dette società avrebbero fatto di dati personali raccolti (Newsletter 22 - 28 aprile 2002, p. 1).

<sup>35</sup> I suggerimenti offerti dal Garante sono rivolti nella fattispecie - come accennato alla nota che precede - a soggetti che professionalmente svolgono l'attività di ricerca di personale, facendo spesso ricorso ad annunci pubblicitari attraverso i "mass media". In questi casi, una delle modalità proposte per fornire l'informativa e richiedere il consenso è quella di predisporre un modello - allegato all'annuncio medesimo o reso diversamente conoscibile e, magari, disponibile attraverso strumenti telematici - che i candidati dovrebbero obbligatoriamente utilizzare per l'invio dei propri "curricula". Simili accortezze potrebbero essere adottate anche dai singoli liberi professionisti (per esempio nei rispettivi siti "web" o nei molti e diffusi volumi che raccolgono i nomi e gli indirizzi di alcuni studi professionali), se non addirittura, per questi, dagli ordini di appartenenza.

Analoghi adempimenti e cautele, mutatis mutandis, dovrebbero essere adottate anche alla luce delle disposizioni contenute nel Codice.

**d) Altre pronunce.**

Per completezza di analisi, si riportano di seguito ulteriori pronunce con le quali il Garante ha avuto modo non solo di chiarire l'aspetto applicativo di alcune disposizioni della Legge in relazione a dati normalmente "trattati" dagli avvocati, ma anche di intervenire su taluni profili di "vita professionale" degli stessi.

**- Documenti presso cancellerie.**

Il Garante ha precisato che il calendario dei processi, le udienze e le sentenze sono pubblici e conoscibili da chiunque vi abbia interesse, così come l'accesso ai registri giudiziari e l'estrazione di copia di atti processuali rimangono disciplinati dalle specifiche norme dettate dai codici di rito, in nulla modificati dalla introduzione della Legge<sup>36</sup>.

Analogamente, l'art. 51 del Codice dispone che - fermo restando quanto previsto dalle disposizioni processuali concernenti la visione e il rilascio di estratti e di copie di atti e documenti - i dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado sono resi accessibili a chi vi abbia interesse anche mediante reti di comunicazione elettronica, ivi compreso il sito istituzionale della medesima autorità nella rete Internet. Le sentenze e le altre decisioni dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado depositate in cancelleria o segreteria sono rese accessibili anche attraverso il sistema informativo e il sito istituzionale della medesima autorità nella rete Internet, osservando le cautele previste dal capo III, Titolo I, Parte II del Codice.

**- Conversazioni fra colleghi.**

Il Garante è stato altresì chiamato a pronunciarsi in merito alla portata dell'art. 22, comma III, del Codice deontologico degli avvocati, che vieta in modo assoluto la registrazione della conversazione telefonica tra colleghi e limita quella che avviene nel corso di una riunione al preventivo consenso di tutti i presenti<sup>37</sup>. L'occasione è stata offerta da un ricorso presentato al Garante da un avvocato il quale lamentava il fatto che un suo colloquio era stato videoregistrato a sua insaputa, mediante una telecamera nascosta nello studio di altro legale, e che la registrazione era in procinto di essere diffusa su videocassetta allegata ad una testata giornalistica. Bloccata con provvedimento in via d'urgenza detta diffusione, il Garante nel corso della successiva istruttoria ha dovuto procedere al vaglio delle contrapposte posizioni; da un lato il direttore della testata giornalistica, secondo il quale doveva ritenersi preminente l'interesse giornalistico a far conoscere all'opinione pubblica la registrazione e il fatto che essa era stata effettuata da uno dei presenti al colloquio allo scopo di costituire elemento di prova da utilizzare in sede di procedimento penale avviato nei suoi confronti dopo una denuncia dell'avvocato.

---

<sup>36</sup> Newsletter n. 28, 7-13 febbraio 2000, p. 1.

Dall'altro, l'opposizione alla conoscenza di detta conversazione da parte del pubblico a scopo puramente denigratorio. In questo caso il Garante ha ribadito che, anche ove si affermasse che la Legge consente il superamento del divieto espresso dall'art. 22, canone III del Codice deontologico ove ricorra una reale esigenza di tutela di un diritto in sede giudiziaria, non è comunque lecito utilizzare questi dati in altro modo e per altri fini, attraverso una diffusione indiscriminata a mezzo stampa.

Non v'è disposizione del Codice che non conduca ad analoga soluzione in vigenza del Codice.

- ***Investigatori privati.***

Sulla base di una pronuncia del Garante del 9 novembre 2000<sup>38</sup>, è stata confermata la liceità della raccolta di dati ed informazioni (ivi comprese fotografie, annotazioni sugli spostamenti, orari, etc.) relativi ad un dipendente da parte di un investigatore privato incaricato dalla società datrice di lavoro, attraverso l'avvocato di quest'ultima, di verificare la reale sussistenza in capo al dipendente medesimo di uno stato patologico addotto a giustificazione di periodi di assenza dal lavoro. Il Garante ha respinto il ricorso del dipendente, successivamente licenziato dalla società, teso a far dichiarare l'illiceità e non correttezza del trattamento dei dati a lui relativi, osservando che l'uso di informazioni da parte della società per soddisfare la legittima esigenza di far valere un diritto in sede giudiziaria è lecito. Il Garante ha altresì specificato che l'investigatore incaricato dal legale della società in base ad un preciso mandato, ha raccolto e trasmesso alla società (e, ci verrebbe da pensare, all'avvocato della stessa, anche se tale circostanza non è espressamente indicata nel provvedimento), nell'ambito della propria attività, dati personali del dipendente pertinenti rispetto allo scopo della società di dimostrare in giudizio l'insussistenza di una specifica patologia addotta dal lavoratore. Alcuni occasionali riferimenti a familiari presenti durante gli spostamenti dell'interessato o altri particolari o comportamenti (es. autovetture usate), desumibili dalle fotografie riprese a distanza o dalle annotazioni dell'investigatore, non sono stati ritenuti eccedenti rispetto alla finalità della società di dimostrare che il dipendente fosse in grado di svolgere una normale vita di relazione, nonché di riprendere l'attività lavorativa.

La legittimità della raccolta di dati personali nell'ambito dell'attività di investigazione privata è stata ribadita dal Garante in occasione di un ricorso presentato ai sensi dell'art. 13 della Legge da un interessato che aveva richiesto ad una compagnia di assicurazioni di conoscere il nominativo del responsabile del trattamento, la comunicazione di tutti i suoi dati personali e sensibili detenuti e della loro origine, nonché la loro cancellazione<sup>39</sup>. La compagnia di assicurazioni, rispondendo all'invito ad aderire alla richiesta rivolta dal

---

<sup>37</sup> Newsletter n. 59, 30 ottobre - 5 novembre 2000, p. 1.

<sup>38</sup> Newsletter n. 66, 8-14 gennaio 2001, p. 1 e Relazione per l'anno 2000, pag. 46.

Garante, aveva precisato di aver comunicato solo alcuni dati all'interessato e di esserne in possesso di altri relativi alle condizioni di salute di quest'ultimo, ricavate da un'indagine effettuata da un'agenzia di investigazioni privata, alla quale aveva conferito l'incarico per verificare l'esattezza delle dichiarazioni rese dal ricorrente durante una visita medica cui era stato sottoposto. Tali ultimi dati, tuttavia, non erano a giudizio della compagnia di assicurazioni immediatamente comunicabili all'interessato, al fine di non ledere il diritto alla difesa da parte della stessa compagnia. Il Garante ha ritenuto legittimo sia il trattamento di dati personali e sensibili, sia il differire l'esercizio del diritto di accesso nella fase che precede la controversia giudiziaria allo scopo di non pregiudicare i diritti di una delle parti nella raccolta degli elementi di prova.

Le conferme di liceità in merito all'attività di raccolta di dati personali nell'ambito dell'attività di investigazione da parte del Garante, hanno tuttavia subito delle importanti precisazioni ad opera di successivi provvedimenti del Garante stesso.

In un caso concernente l'asserita violazione di un patto di non concorrenza, il Garante ha rilevato che alcuni dati personali erano stati acquisiti direttamente presso l'interessato, mediante ascolto, registrazione o intercettazione effettuati a cura di un istituto investigativo, sancendo che tali modalità di raccolta si ponevano in violazione con l'obbligo di informare l'interessato. Obbligo, quest'ultimo, che opera quando i dati sono acquisiti direttamente dalla persona che li fornisce, come prescritto dal comma 1 dell'art. 10 della Legge. Ciò in armonia, peraltro, con le disposizioni della citata legge 397/2000 sulle indagini difensive, la quale, come già scritto, in riferimento all'investigazione privata collegata alla difesa penale, prevede l'obbligo dell'investigatore di avvertire le persone con cui instaura il colloquio. In considerazione della rilevata illiceità, il Garante ha in tale occasione disposto sia nei confronti dell'agenzia investigativa, sia della società committente il divieto di ogni ulteriore trattamento dei dati raccolti<sup>40</sup>.

Le decisioni rese dal Garante nelle occasioni sopra descritte non dovrebbero mutare in ragione dell'introduzione del Codice; al più, dovrebbe verificarsene la conformità all'emanando codice di deontologia e di buona condotta di cui all'art. 135 del Codice. Resta ferma la considerazione di ordine pratico in merito all'efficacia dell'attività investigativa lasciata ad operare, nei casi di cui sopra, senza apparente possibilità di "copertura".

- ***Tenuta dell'Albo professionale e regime di pubblicità dei provvedimenti disciplinari.***

---

<sup>39</sup> Newsletter n. 96, 24 - 30 settembre 2001, p. 1.

<sup>40</sup> Provvedimento 19 febbraio 2002, in Bollettino n. 25, p. 17, Relazione per l'anno 2001, p. 58 e Relazione per l'anno 2002, p. 71.

Si contano numerosi i provvedimenti del Garante aventi ad oggetto la tenuta degli albi o elenchi professionali, spesso originanti da richieste di chiarimenti da parte di ordini professionali<sup>41</sup>.

Il concetto di fondo che emerge inequivocabilmente da dette pronunce - riportato in un comunicato stampa del Garante del 1999 - è che *“la Legge consente la comunicazione e la diffusione a privati, ad enti pubblici economici, nonché ad altri enti pubblici e ad altri ordini professionali dei dati personali contenuti negli albi professionali, in quanto la materia è disciplinata espressamente da norme, leggi e regolamenti che opportunamente prevedono la pubblicità di tali atti”*. Nel medesimo comunicato stampa si legge altresì che *“gli ordini professionali potranno trattare dati personali, per la tenuta di tali albi e l’espletamento di altri compiti, ai soli fini dello svolgimento delle funzioni istituzionali”*.

Il regime di generale pubblicità degli albi professionali evidenziato dal Garante e la “ratio” sottesa a detto regime di pubblicità, proprio anche del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 (art. 16) sull’*“Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore”*, sono stati elementi alla base della decisione del Garante<sup>42</sup>, secondo la quale anche l’albo degli avvocati è liberamente conoscibile da chiunque vi abbia interesse, in quanto, sono parole del Garante, *“gli albi dei liberi professionisti sono ispirati per loro stessa natura e funzione ad un regime di piena pubblicità, anche in funzione della tutela dei diritti di coloro che a vario titolo hanno rapporti con gli iscritti in albi”*.

Nella citata decisione, recentemente ribadita in analoga occasione<sup>43</sup>, il Garante ha espresso un ulteriore principio di notevole importanza, ossia che l’avvocato non può invocare la “privacy” rispetto alla notizia dell’esistenza di un provvedimento disciplinare a suo carico che si rifletta sull’esercizio della sua professione. L’occasione per detta pronuncia è stata offerta dal ricorso di un avvocato che aveva lamentato la violazione delle norme sulla tutela dei dati personali da parte del Consiglio dell’Ordine di appartenenza (in particolare, il Consiglio dell’Ordine di Milano), per avere quest’ultimo pubblicato sulla propria Rivista, in apposito foglio aggiuntivo, il provvedimento di sospensione temporanea dall’esercizio della professione. Al citato provvedimento era stata data pubblicità anche mediante affissione del medesimo nelle bacheche dell’Ordine. Senza entrare nel merito dell’opportunità o meno di pubblicare la notizia sulla Rivista, il Garante ha osservato che i motivi alla base della pubblicità degli albi, ricorrono anche per i provvedimenti che comportano la sospensione o l’interruzione dell’esercizio della professione, i quali, per loro natura, devono considerarsi soggetti ad un regime di ampia pubblicità. In particolare, il regime di conoscibilità dei provvedimenti disciplinari si fonderebbe su rilevanti motivi di interesse pubblico connessi anche a ragioni di giustizia e

---

<sup>41</sup> Si veda, tra le altre, il parere rilasciato dal Garante a seguito di un quesito posto dal “Sindacato Nazionale Autonomo dottori commercialisti”, in Bollettino n. 1, p. 46.

<sup>42</sup> Newsletter n. 79, 9-15 aprile 2001, p. 1 e Bollettino n. 18, p. 20.

al regolare svolgimento dei procedimenti giudiziari, rispetto ai quali non può ritenersi prevalente l'interesse alla riservatezza del professionista. Rimane ovviamente sempre fermo l'obbligo di esattezza ed aggiornamento della notizia pubblicata, principio allora sancito dall'art. 9, lett. c, della Legge.

La decisione del Garante sembrerebbe dover ricevere conferma, oggi, alla luce di quanto dispone l'art. 61 del Codice, secondo il quale, agli effetti dell'applicazione del Codice, i dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari, che devono essere inseriti in un albo professionale in conformità alla legge o ad un regolamento, possono essere comunicati a soggetti pubblici e privati o diffusi, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, anche mediante reti di comunicazione elettronica. Può essere altresì menzionata l'esistenza di provvedimenti che dispongono la sospensione o che incidono sull'esercizio della professione. Inoltre, l'ordine o collegio professionale può, a richiesta della persona iscritta nell'albo che vi ha interesse, integrare i suddetti dati con ulteriori dati pertinenti e non eccedenti in relazione all'attività professionale. A richiesta dell'interessato l'ordine o collegio professionale può altresì fornire a terzi notizie o informazioni relative, in particolare, a speciali qualificazioni professionali non menzionate nell'albo, ovvero alla disponibilità ad assumere incarichi o a ricevere materiale informativo a carattere scientifico inerente anche a convegni o seminari.

- **Segreto bancario.**

In occasione di un ricorso presentato dal cliente di una banca che aveva scoperto la comunicazione da parte di quest'ultima al legale dell'ex coniuge di informazioni riguardanti i propri rapporti di conto corrente e di deposito titoli, il Garante ha ritenuto detta comunicazione illegittima, nonostante il fatto che i dati raccolti siano stati poi utilizzati nell'ambito di una causa civile di divorzio<sup>44</sup>. Il Garante ha spiegato, infatti, che la possibilità, prevista dalla Legge, per chi detiene i dati personali di comunicarli senza il consenso dell'interessato qualora la loro comunicazione sia necessaria per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria anche da parte di un terzo, rappresenta solo una mera facoltà. Tale facoltà, in quanto tale, non determina a carico di chi detiene i dati alcun obbligo giuridico di comunicare le informazioni, così come non riconosce al terzo che li richiede il diritto di ottenerli. Dinanzi alla richiesta di una persona estranea di conoscere le informazioni su un cliente, il gestore della banca dati - ha sottolineato il Garante - deve verificare se è tenuto o meno alla comunicazione (o può effettuarla ad altro titolo per effetto di una prestazione o di un servizio bancario richiesto) oppure se tale comunicazione violi disposizioni che derivano dalla legge o dal rapporto contrattuale. Nel caso esaminato dal Garante, il rapporto di conto corrente e quello legato alla gestione dei titoli precludeva la comunicazione dei dati in assenza del consenso del cliente o di un

---

<sup>43</sup> Newsletter n. 17 - 23 febbraio 2003, p. 1.

altro obbligo di legge o di contratto, in forza del segreto bancario connaturato al rapporto banca-cliente.<sup>45</sup>

Anche questa decisione del Garante non avrebbe motivo di subire modifiche alla luce del Codice.

- **Comunicazione di dati personali di terzi all'avvocato.**

In un Parere emesso dal Garante in data 15 gennaio 2001 (il cui testo integrale non risulta tuttavia, a chi scrive, accessibile), in risposta ad un quesito formulato da una società, è stato precisato che la comunicazione a studi legali esterni alla struttura aziendale di dati relativi a terzi (clienti, fornitori, dipendenti ed altri) è consentita, anche senza il consenso degli interessati, ai sensi degli artt. 12 e 20 della Legge, se finalizzata alla tutela di un diritto in sede giudiziaria, anche nella fase prodromica all'eventuale inizio di un procedimento, per il periodo strettamente necessario al perseguimento di tale finalità<sup>46</sup>.

Il suddetto quesito non dovrebbe in vigenza del Codice ricevere risposta diversa da quella già offerta dal Garante, posto che l'art. 24, lett. f) continua a prevedere l'esenzione dal consenso dell'interessato quando il trattamento è necessario per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.

III. **Il "Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento di dati personali effettuato per lo svolgimento delle investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria"**

Come già accennato, in assenza di precise informazioni riguardanti il predisponendo "Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento di dati personali effettuato per lo svolgimento delle investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria", come previsto dall'art. 135 del Codice, non risulta possibile verificare l'impatto di tali ulteriori regole rispetto alle disposizioni di legge contenute nel Codice.

Chi scrive è tuttavia dell'opinione che le considerazioni svolte alla luce della Legge 675/96, pubblicate sulle pagine della Rivista del Consiglio dell'Ordine Avvocati di Milano nel giugno 2001, possano essere ribadite anche a seguito dell'introduzione del D.Lgs. 196/2003, il quale, pur recando con sé numerose novità, non modifica l'impianto normativo originario, né le finalità di tutela perseguite.

---

<sup>44</sup> Newsletter n. 84, 21-27 maggio 2001, p. 1 Bollettino n. 20, p. 30.

<sup>45</sup> Sempre in merito ai rapporti tra avvocati e banche, si cita il parere formulato dall'ABI ove si afferma che qualora la banca comunichi dati personali dei clienti ai propri consulenti, questi ultimi potranno assumere la veste di titolari dei trattamenti correlati o di responsabili dei trattamenti stessi, ed evidenza di tale qualificazione dovrebbe essere offerta nell'informativa che la banca deve rendere al proprio cliente. Il parere ABI sottolinea, tra l'altro, l'opportunità che siano individuati, nell'ambito degli accordi contrattuali intercorrenti tra la banca e i propri consulenti i limiti dei trattamenti dei dati comunicati, nonché adeguate cautele in ordine alle eventuali responsabilità connesse. Pareri ABI, 11/2000, Parere 534, p. 27.

<sup>46</sup> Del Parere del 15 gennaio 2001 dà atto la Relazione per l'anno 2001, p. 58.

Il menzionato "Codice di deontologia e di buona condotta" - come accaduto per i codici già emanati per altre attività, riportati nell'allegato A) al D.Lgs. 196/2003 - dovrebbe quindi rappresentare per i soggetti ai quali si applicherà e, in particolare, per gli avvocati, uno strumento di "armonizzazione" delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 196/2003 alle peculiarità proprie dell'attività forense, com'è tipicamente quella di "far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria".

Al contempo, il suddetto "Codice di deontologia e di buona condotta" non potrà che operare ed essere applicato in combinato disposto con le regole di carattere generale contenute nel vigente Codice deontologico forense del 17 aprile 1997, come modificato il 16 ottobre 1999 e il 26 ottobre 2002 e, in particolare, con le disposizioni in esso contenute che in ogni caso continueranno a rappresentare per gli avvocati la specificazione dei generali principi di garanzia relativi alla modalità e ai requisiti dei dati personali prescritti dall'art. 11 del D.Lgs. 196/2003<sup>47</sup>.

Avv. Matteo Bascelli

Studio legale Vita Samory Fabbrini e Associati

---

<sup>47</sup> Il riferimento è agli artt. 9 - *che postula il generico dovere di segretezza e riservatezza, derogabile solo nelle circoscritte ipotesi indicate nell'ultimo paragrafo dello stesso articolo* -, 14 - *che sancisce il dovere di verità* -, 18 - *che impedisce all'avvocato, senza il consenso del proprio assistito, di divulgare a mezzo stampa notizie allo stesso relative* -, 22 - *che vieta all'avvocato, in modo assoluto, di registrare la conversazione telefonica con un collega e limita la possibilità di registrazione nel corso di una riunione al preventivo consenso di tutti i presenti* -, 28 - *ostativo alla libera produzione della corrispondenza scambiata con il collega* -, 29 - *che limita l'utilizzazione di notizie relative al collega* -, 40 - *che disciplina l'obbligo di informazione a favore dell'assistito* -, 42 - *in merito alla conservazione della documentazione di causa* - e, infine, 52 - *relativo ai rapporti con i testimoni, come analiticamente disciplinati dal nuovo canone I introdotto con la modifica del 26 ottobre 2002.*

**TABELLA SINOTTICA**  
**DELLE SANZIONI PREVISTE DAL TITOLO III DELLA PARTE III DEL CODICE**

ART.	RUBRICA	VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA
161	Omessa o inidonea informativa all'interessato	La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma <b>da 3.000 euro a 18.000 euro</b> o, nei casi di dati sensibili o giudiziari o di trattamenti che presentano rischi specifici ai sensi dell'articolo 17 o, comunque, di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o più interessati, <b>da 5.000 euro a 30.000 euro</b> . La somma può essere <b>umentata sino al triplo</b> quando risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore.
162	Altre fattispecie	1. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera b), o di altre disposizioni in materia di disciplina del trattamento dei dati personali è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma <b>da 5.000 euro a 30.000 euro</b> . 2 La violazione della disposizione di cui all'articolo 84, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma <b>da 500 euro a 3.000 euro</b> .
163	Omessa o incompleta notificazione	Chiunque, essendovi tenuto, non provvede tempestivamente alla notificazione ai sensi degli articoli 37 e 38, ovvero indica in essa notizie incomplete, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma <b>da 10.000 euro a 60.000 euro</b> e con la sanzione amministrativa accessoria della <b>pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione</b> , per intero o per estratto, in uno o più giornali indicati nel provvedimento che la applica.
164	Omessa informazione o esibizione al Garante	Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante ai sensi degli articoli 150, comma 2, e 157 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma <b>da 4.000 euro a 24.000 euro</b> .
165	Publicazione provvedimento Garante del del	Nei casi di cui agli articoli 161, 162 e 164 può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della <b>pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione</b> , per intero o per estratto, in uno o più giornali indicati nel provvedimento che la applica.
166	Procedimento applicazione di	L'organo competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni di cui al presente capo e all'articolo 179, comma 3, è il Garante. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. I proventi, nella misura del cinquanta per cento del totale annuo, sono riassegnati al fondo di cui all'articolo 156, comma 10, e sono utilizzati unicamente per l'esercizio dei compiti di cui agli articoli 154, comma 1, lettera h), e 158.

ART.	RUBRICA	ILLECITI PENALI
167	Trattamento illecito di dati	<p>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130, ovvero in applicazione dell'articolo 129, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la <b>reclusione da 6 a 18 mesi</b> o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la <b>reclusione da 6 a 24 mesi</b>.</p> <p>2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la <b>reclusione da 1 a 3 anni</b>.</p>
168	Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni Garante	<p>Chiunque, nella notificazione di cui all'articolo 37 o in comunicazioni, atti, documenti o dichiarazioni resi o esibiti in un procedimento dinanzi al Garante o nel corso di accertamenti, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la <b>reclusione da 6 mesi a 3 anni</b>.</p>
169	Misure di sicurezza	<p>1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure minime previste dall'articolo 33 è punito con l'<b>arresto sino a 2 anni o con l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro</b>.</p> <p>2. All'autore del reato, all'atto dell'accertamento o, nei casi complessi, anche con successivo atto del Garante, è impartita una prescrizione fissando un termine per la regolarizzazione non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario, prorogabile in caso di particolare complessità o per l'oggettiva difficoltà dell'adempimento e comunque non superiore a sei mesi. Nei 60 giorni successivi allo scadere del termine, se risulta l'adempimento alla prescrizione, l'autore del reato è ammesso dal Garante a pagare una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione. L'adempimento e il pagamento estinguono il reato. L'organo che impartisce la prescrizione e il pubblico ministero provvedono nei modi di cui agli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e successive modificazioni, in quanto applicabili.</p>
170	Inosservanza di provvedimenti Garante	<p>Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal Garante ai sensi degli articoli 26, comma 2, 90, 150, commi 1 e 2, e 143, comma 1, lettera c), è punito con la <b>reclusione da 3 mesi a 2 anni</b>.</p>
171	Altre fattispecie	<p>La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 113, comma 1, e 114 è punita con le <b>sanzioni di cui all'articolo 38 della legge 20 maggio 1970, n. 300</b>.</p>
172	Pene accessorie	<p>La condanna per uno dei delitti previsti dal presente codice comportala <b>pubblicazione della sentenza</b>.</p>